

La Corte di cassazione apre una breccia nella novità introdotta dal dl 146/2021

Pensioni, ruolo impugnabile

Il possibile pignoramento integra l'interesse ad agire

DI IVANO TARQUINI

Il possibile pignoramento della pensione, integra l'interesse ad agire contro le cartelle esattoriali che sono presenti nell'estratto di ruolo, come previsto dall'art.12, comma 4-bis del dpr 602/1973, introdotto dall'art. 3-bis del dl 146/2021. Lo afferma la Corte di cassazione con ordinanza n. 33838 del 16/11/2022, aprendo una breccia nel muro formato dalla novella il cui scopo dichiarato era quello di abbattere il contenzioso, a volte pretestuoso, contro gli estratti di ruolo. Il caso è il seguente. Un contribuente riteneva di non avere mai ricevuto notificate delle cartelle esattoriali conosciute solo con un accesso agli atti, impugnando per difetto di notifica le risultanze dell'estratto ottenuto. Nelle more del giudizio il contribuente aveva alla definizione agevolata del 2019. L'Agenzia delle entrate tuttavia notificava il diniego all'agevolazione. Sul ricorso pendente in Cassazione, il contribuente innestava anche un ricorso contro il diniego all'agevolazione, possibilità prevista dalla norma condonistica. Il contribuente eccepeva infatti che il diniego di agevolazione dovesse essere reso ammissibile e fondato in quanto stralciava i ruoli definitivi mai preceduti da alcun avviso di accertamento. Quindi le cartelle impugnate erano il primo atto conosciuto. Sosteneva inoltre di avere timore per il pignoramento della sua pensione Inps, e dichiarava che quello era il suo interesse per ritenere ammissibile la sua impugnazione principale. La Corte non solo riteneva ammissibile il ricorso contro il diniego di definizione dei ruoli ma anche quello contro l'estratto di ruolo per manifesto interesse. Affermando che "nella specie, il ricorrente, (...) ha dimostrato di avere interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, in ragione del fatto che è titolare di un trattamento pensionistico Inps il cui pagamento, a causa del ruolo in oggetto, è suscettibile di essere sospeso (...)". In definitiva, vista l'ammissibilità del ricorso contro le cartelle e dell'innestato ricorso contro il diniego, la Corte riteneva legittima la definizione agevolata dichiarando la cessata materia del contendere. Si tratta di una nuova puntata della questione relativa all'inammissibilità dei ricorsi contro le cartelle mai notificate presenti in estratto ruolo. Il legislatore aveva limitato la possibilità di ricorrere contro le cartelle di pagamento rinvenute nella consultazione dell'estratto di ruolo secondo solo alcune tassative ipotesi. Le fattispecie da cui scaturisce l'interesse riguardano il pregiudizio deri-

vante dai ruoli: a) nell'aggiudicazione di un appalto; b) per ottenere somme dalla p.a., c) infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una p.a.. La Cassazione a s.u., con pronuncia 26283/2022, riteneva la norma legittima e retroattiva, con l'unica possibilità per chi av-

se intrapreso il contenzioso contro i ruoli di essere rimesso in termini per dimostrare il suo interesse. Da allora le Cgt hanno cominciato a dichiarare inammissibili le impugnazioni dei ruoli non accompagnati da interesse oramai normato.

— © Riproduzione riservata —

GIURISPRUDENZA CASA

REALIZZAZIONE DEL CD. CAPPOTTO TERMICO

"In tema di condominio, la realizzazione di un "cappotto termico" sulle superfici esterne dell'edificio condominiale non rientra tra le innovazioni voluttuarie o gravose di cui all'art. 1121 c.c., né configura una cosa che è destinata a servire i condomini in misura diversa, oppure solo una parte dell'intero fabbricato ma, in quanto finalizzata alla coibentazione dell'edificio condominiale ed al miglioramento della sua efficienza energetica, va ricompresa tra le opere destinate al vantaggio comune dei proprietari, inclusi quelli dei locali terranei; ne consegue che, ove la sua realizzazione sia deliberata dall'assemblea, trova applicazione l'art. 1123, comma 1, c.c. per il quale le spese sono sostenute da tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno". Cass. 20.04.'21 n. 10371, inedita.

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

Nano imprese, corsa a nomine dei revisori

Nel corso dell'ultimo trimestre del 2022 potrebbero verificarsi numerose nomine dei revisori legali/sindaci unici per le c.d. "nano imprese", per effetto della proroga dei termini concessa dall'art. 1-bis del dl. 118/2021. È il caso, ad esempio, delle società che chiudono l'esercizio sociale al 30 giugno o al 30 settembre. La necessità di nomina del revisore legale per le "nano imprese a cavallo" è invero oggetto di fervido dibattito e verte sull'interpretazione del testo normativo della anzidetta proroga, la quale prevede la nomina "... entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022 ...". La norma, tuttavia, è stata scritta senza pensare alle situazioni attinenti ai soggetti non solari. Nessun dubbio si pone per le società con esercizio sociale coincidente con l'anno solare - la nomina dovrà avvenire nel corso del 2023, quando sarà approvato il bilancio chiuso al 31.12.22. Diversamente, c'è da chiedersi se la nomina debba avvenire nel corso del 2022 per le società con esercizio sociale "a cavallo". Il punto è definire se l'esercizio sociale chiuso, ad esempio, al 30 settembre 2022, sia da intendersi quale "esercizio 2022" o "esercizio 2021", considerato che lo stesso inizia nel 2021 e si conclude nel 2022. Da un lato, ai fini fiscali, le società con "esercizio a cavallo" compilano i modelli reddituali "in differita" (una società con esercizio sociale al 30 giugno compila il modello Redditi 2022 per l'anno 2021, con riguardo all'esercizio sociale chiuso al 30.06.22). D'altro canto, trattasi di una convenzione legata a necessità operative per la predisposizione di modelli dichiarativi e pagamento di tributi.

L'ipotesi di considerare, in assenza di specifiche indicazioni, la prevalenza dell'esercizio sociale potrebbe rappre-

sentare un'altra possibile soluzione: se gran parte dell'esercizio sociale ricade nell'anno 2022 si procederà alla nomina in sede di approvazione dell'esercizio in chiusura nel 2022, diversamente si attenderà la chiusura dell'esercizio seguente.

Tale soluzione, però, risulta piuttosto articolata e soprattutto non risolve il caso dei soggetti con chiusura dell'esercizio sociale al 30 giugno.

Da ultimo si segnala che la soluzione di considerare quale "bilancio relativo all'esercizio 2022" il bilancio che si chiude in tale anno solare (ad esempio il bilancio chiuso al 30.09.22) avrebbe comportato un "cortocircuito sistemico" con riguardo alla prima proroga accordata dal legislatore: quest'ultima (ex articolo 8, comma 6-sexies, del Dl 162/2019) "... entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 ...", poiché concessa a fine anno, avrebbe comportato la necessità, in alcuni casi, di una nomina tardiva qualora si fosse preso a riferimento l'annualità di chiusura dell'esercizio (si pensi al caso di bilancio al 31.3.19, già approvato alla data della proroga). D'altro canto, l'ultima proroga, essendo stata accordata nel 2021 e poiché riferita "... ai bilanci relativi al 2022 ...", non verifica tali effetti distorsivi.

Con riferimento a tali situazioni, la soluzione più prudente - allo stato attuale, mancante di chiarimenti ufficiali sul tema - resta, per quanto possibile, quella di provvedere alla nomina del revisore o dell'organo di controllo entro la data di approvazione del bilancio che chiude nel 2022, così da evitare qualsiasi potenziale contestazione.

Giovanni Amendola e Giacomo D'Angelo

— © Riproduzione riservata —

Credito Iva, ok a utilizzo con i debiti erariali

È legittima la compensazione di debiti erariali con un credito Iva anche se la dichiarazione nella quale doveva emergere il credito era stata omessa. È quanto si apprende dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sicilia n.9754/2022 del 17/11/2022, grazie alla quale un contribuente ha visto annullato un atto dell'Agenzia delle entrate che disconosceva l'utilizzo di crediti Iva potenzialmente utilizzabili per la compensazione per mezzo del modello F24. La vicenda nasceva dal fatto che il contribuente ometteva l'invio della dichiarazione Iva per l'anno di imposta precedente al suo utilizzo in compensazione con debiti Ires. Per quanto accaduto, l'Agenzia delle entrate notificava un atto di recupero di crediti di imposta che era fondato esclusivamente con la motivazione che dall'omessa dichiarazione IVA ne conseguiva una inutilizzabilità di quei crediti i quali erano stati egualmente utilizzati. Secondo la difesa privata infatti i crediti erano esistenti in quanto ottenuti a seguito di riporti da anni precedenti e che, dai fatti di causa, non erano mai stati messi in discussione dalla stessa Agenzia delle entrate. Si invocava quindi l'applicazione del principio di neutralità dell'Iva secondo il meccanismo Iva debito meno Iva a credito, dove quest'ultima, esorbitando rispetto alla prima,

generava un credito utilizzabile in compensazione. Se in primo grado il contribuente risultava soccombente, la sentenza veniva ribaltata dal secondo grado. Infatti, accogliendo appieno la tesi difensiva, che si appoggiava alla interpretazione della Cassazione tributaria del 6/10/2022 n. 29064, veniva esplicitato il principio di diritto secondo cui: "è applicabile alla fattispecie in esame in quanto il credito Iva de quo non è stato mai ritenuto inesistente ma l'Ufficio si è limitato a contestarne l'utilizzo attesa l'omessa dichiarazione da parte della società contribuente". Concludevano i giudici di merito che il diritto alla detrazione dell'Iva, che può manifestarsi anche con la compensazione e con il rimborso della sua eccedenza, è possibile anche quando la dichiarazione è omessa. L'imposta che è prevista dalle disposizioni UE, infatti, è sorretta da un principio di neutralità e, una volta che tale esistenza del credito sia stata appurata, allora l'inadempimento formale, come l'omessa dichiarazione, non potrà mai essere di ostacolo alla sua utilizzazione anche in compensazione.

Ivano Tarquini e Riccardo Trovato

— © Riproduzione riservata —